

# Traffico d'influenze, riforma a rischio contrasto con i patti internazionali

## Reati

### La procura di Roma chiede di sollevare questione di legittimità

Giovanni Negri

La Procura di Roma chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale sulla recentissima revisione del traffico d'influenze. Cardine dell'intervento sui reati della legge Nordio in vigore dallo scorso 25 agosto, insieme con la soppressione dell'abuso d'ufficio già oggetto di plurime questioni accolte dai giudici sulle quali la Consulta si pronuncerà tra qualche tempo, il nuovo traffico d'influenze è tra i reati contestati dai Pm romani nell'ambito dell'inchiesta sulla maxifornitura di mascherine provenienti dalla Cina che vede tra gli indagati l'ex commissario straordinario per l'emergenza Covid Domenico Arcuri.

Determinante, come già era accaduto sul fronte dell'abuso d'ufficio, l'attrito con le convenzioni internazionali. Non tanto a giudizio dei pubblici ministeri (Fabrizio Tucci e l'aggiunto Paolo Ielo) la convenzione di Merida, centrale nel caso dell'abuso, quanto quella di Strasburgo.

Per i Pm, l'attuale formulazione dell'articolo 346 bis Codice penale, come rivisto dalla legge Nordio, non permette di procedere all'incriminazione di quel nucleo minimo di condotte individuate dall'articolo 12 della Convenzione di Strasburgo del 1999 e oggetto di specifici obblighi convenzionali di penalizzazione. «Non sono incriminate (e sono stati anzi depenalizzate) - si legge nella richiesta dei Pm - le condotte di chi si faccia

promettere o consegnare utilità, anche non economiche, a titolo di remunerazione della influenza esercitata su titolari di pubbliche funzioni per atti illegittimi di loro competenza o atti contrari ai doveri di ufficio, indipendentemente dal fatto che gli atti posti in essere integrino fatti costituenti reato, condotte alla cui incriminazione lo Stato si era obbligato con la Convenzione di Strasburgo. Per tale ragione, quest'ufficio dubita della legittimità costituzionale dell'attuale formulazione dell'articolo 346 bis Codice penale, per violazione dell'articolo 117 Costituzione in relazione all'articolo 12 della Convenzione di Strasburgo» affermano i Pm della Capitale. La Convenzione si distacca dalla disciplina appena introdotta sotto più punti di vista: lo sfruttamento può essere anche di relazioni non solo esistenti ma anche millantate; la contropartita della condotta illecita non è ristretta solo alle utilità economiche; il concetto di mediazione illecita non è circoscritto a fare commettere al pubblico ufficiale un atto contrario ai suoi doveri.

Cruciale comunque, nel determinare l'effetto di sostanziale inefficacia dell'attuale disposizione penale, l'intreccio con la cancellazione dell'abuso d'ufficio. «Una formulazione normativa - si sottolinea - che ha fatto parlare in dottrina di soffocamento applicativo della fattispecie. Un effetto sinergicamente potenziato dalla circostanza che uno dei reati più classici obiettivo della mediazione onerosa era proprio l'abuso d'ufficio, oggi abrogato dalla medesima legge, sì che più che di soffocamento più propriamente occorrerebbe ritenere l'esistenza di una totale asfissia applicativa, tale da portare in concreto all'ineffettività di ogni profilo sanzionatorio».